



ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM
Verbale di riunione dell'Assemblea Straordinaria
12 luglio 2020

Il giorno 12 luglio 2020, alle ore 21:30 tramite la piattaforma zoom, modalità prevista dal decreto emesso dal Consiglio dei Ministri, in occasione della pandemia da covid 19, in deroga alle norme statutarie e di legge, si è regolarmente costituita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Casa PIM PAM, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Approvazione nuovo Statuto in applicazione della legge 117/2017 sul terzo settore.**
- **Nuova denominazione dell'Associazione.**
- **Cambio di sede legale.**

A norma dell'art. 8.2 del vigente Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Davide Vaccarezza, il quale constata:

- a) che l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato via web in data 27 giugno 2020 a tutti i soci aventi diritto, nonché ai Componenti del Consiglio Direttivo;
- b) che è soddisfatto il numero di associati presenti, previsto dall'art. 11 del vigente Statuto per convocazioni straordinarie dell'Assemblea aventi per ordine del giorno modifiche statutarie.

L'Associazione Casa PIM PAM è un'associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; è pertanto iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM
Via Damiano Chiesa 28/3 (sede legale) - Via Aurelia 2A (sede operativa) - 16043 Chiavari (GE)
CF 90059890104 info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 342 097 20 31



Il Presidente Sig. Davide Vaccarezza dichiara pertanto l'Assemblea Straordinaria regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente infine propone di affidare al Sig. Piergiorgio Solari di redigere il verbale della presente Assemblea; non manifestandosi opposizione, la proposta s'intende approvata.

* * *

- **Approvazione nuovo Statuto in applicazione della legge 117/2017 sul Terzo Settore**

Il Presidente precisa che si è reso necessario apportare alcune modifiche al testo dello Statuto per adeguare lo stesso alla citata legge sul terzo settore, dopo un confronto con esperti e funzionari della Regione Liguria.

Procede quindi alla lettura integrale del testo, soffermandosi sulle modifiche apportate.

Conclusa la lettura, il Presidente lascia spazio alla discussione dell'Assemblea e ad eventuali richieste di precisazione/approfondimento.

Non emergono domande o richieste di chiarimento.

Riprende quindi parola il Presidente che, prima di procedere alla votazione, sottolinea che all'art. 11 del vigente Statuto in vigore, per l'approvazione delle modifiche statutarie è prevista una maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti.

Si procede quindi alla votazione palese. L'Assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità.

L'Associazione Casa PIM PAM è un'associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; è pertanto iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Damiano Chiesa 28/3 (sede legale) - Via Aurelia 2A (sede operativa) - 16043 Chiavari (GE)
CF 90059890104 info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 342 097 20 31



. Nuova denominazione dell'Associazione.

Il Presidente comunica che in relazione alle nuove disposizioni della legge sul Terzo Settore la denominazione dell'associazione sarà la seguente:

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM O.D.V.

(dove O.D.V. sta per Organizzazione di Volontariato).

L'Assemblea ne prende atto.

. Cambio sede legale.

Il presidente comunica che i lavori per la ristrutturazione dell'immobile acquistato in Carasco nell'anno 2019 stanno procedendo in modo tale che sarà prossimo lo spostamento delle attività della Casa Famiglia.

Si propone pertanto di trasferire fin da ora la sede legale dell'Associazione casa PIM PAM O.D.V. in comune di Carasco via Casali 28, dove per l'occasione è stata approntata, nell'area della proprietà, una struttura mobile idonea, in attesa del trasferimento definitivo nell'immobile acquistato.

L'Assemblea approva all'unanimità.

A seguito di quanto sopra precisato l'Assemblea

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto, nella forma e nel testo allegato al presente verbale.

L'Associazione Casa PIM PAM è un'associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; è pertanto iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Damiano Chiesa 28/3 (sede legale) - Via Aurelia 2A (sede operativa) - 16043 Chiavari (GE)
CF 90059890104 info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 342 097 20 31



2. di stabilire la nuova denominazione in "Associazione Casa Pim Pam O.D.V."
3. di trasferire la propria sede legale in Carasco, via Casali 28

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge del terzo settore da svolgersi presso l'Agenzia delle Entrate e la Regione Liguria.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 22:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dell'Assemblea
(Piergiorgio Solari)
[Handwritten signature]

Presidente
(Dante Accarezza)
[Handwritten signature]



c.c. originale
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 13/10/2020
N. 2913 SERIE 3
VERSATI € ESENTE
+ N. 1 ALLEGATO ESENTE



IL FUNZIONARIO
(Giuseppe Bardone)
[Handwritten signature]

L'Associazione Casa PIM PAM è un'associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; è pertanto iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Damiano Chiesa 28/3 (sede legale) - Via Aurelia 2A (sede operativa) - 16043 Chiavari (GE)
CF 90059890104 info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 342 097 20 31

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM ODV"**

IL FUNZIONARIO
(Giuseppina Sarzone)

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Casa Pim Pam odv, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Carasco. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, a partire dall'esperienza cristiana, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di cui alle lettere a), d), i), l), s) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.
2. Inoltre nell'ambito delle attività citate l'Associazione intende:
 - Promuovere, valorizzare, sostenere e diffondere l'accoglienza di minori e adulti in difficoltà;
 - Promuovere iniziative in favore di minori che si trovino in situazioni di disagio, sia esso economico, sociale, culturale e/o in favore delle famiglie degli stessi;
 - Creare o promuovere e gestire momenti ed occasioni in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, interventi sociali ed educativi a favore di minori o comunque a favore di persone in situazione di disagio familiare;
 - Attuare e gestire servizi di assistenza ed ospitalità temporanea per minori le cui famiglie si trovino in momentanea difficoltà o ne abbiano specifica necessità;
 - Promuovere e sostenere attività di assistenza e di intervento sociale, volte a ridurre od eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile in stretta operatività con la rete dei servizi sociali od altri enti pubblici e privati del territorio;
 - Sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;
 - Collaborare con l'Autorità Giudiziaria minorile o con altre autorità ed organi nazionali, comunitari ed extra-comunitari competenti per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché, per elaborare, attuare ed attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale nazionali e dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
 - Organizzare, anche con la collaborazione di volontari e persone ammesse al servizio civile, attività di assistenza e ricerca sociale;
 - Promuovere e sostenere iniziative di carattere educativo, culturale, sociale e ricreative, al fine di accrescere l'apprezzamento, la diffusione e l'approfondimento del lavoro rivolto ai minori ed alle loro famiglie;

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

- Procedere a ricerche, svolgere attività di formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- Promuovere incontri formativi per le famiglie e persone disponibili ad esperienze di accoglienza;
- Publicare saggi, opuscoli, libri, scritti, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima espressi;
- Gestire in modo spontaneo e gratuito, strutture aree ed attrezzature finalizzate alla realizzazione degli scopi sopra descritti;
 - Gestire, in modo spontaneo e gratuito, servizi di accoglienza e ospitalità.
3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Casali 28-16040 Carasco (GE) - CF: 90059890104
info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 329 986 45 23

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Casali 28-16040 Carasco (GE) - CF: 90059890104
info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 329 986 45 23

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Vice-presidente
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e qualunque altro mezzo tecnologico atto a garantire l'effettivo avviso all'interessato.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Casali 28-16040 Carasco (GE) - CF: 90059890104
info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 329 986 45 23

l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o qualunque altro mezzo tecnologico atto a garantire l'effettivo avviso all'interessato, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Casali 28-16040 Carasco (GE) - CF: 90059890104
info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 329 986 45 23

decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 13 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Casali 28-16040 Carasco (GE) - CF: 90059890104
info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 329 986 45 23

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Associazione Casa PIMPAM

C.F.: 90059890104
e-mail: info@casapimpam.it

ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM

Via Casali 28-16040 Carasco (GE) - CF: 90059890104
info@casapimpam.it - www.casapimpam.it - T: +39 329 986 45 23